

Bruxelles, 18 luglio 2023
(OR. en)

11976/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0174(NLE)**

**SCH-EVAL 151
ENFOPOL 342
COMIX 346**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	10 luglio 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10621/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia, adottata dal Consiglio nella sessione del 10 luglio 2023. In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel maggio 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia per quanto riguarda la Norvegia. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 250 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Durante la valutazione la squadra in loco ha individuato diverse migliori pratiche; 1) l'accordo di cooperazione tra la polizia norvegese e le dogane norvegesi, recentemente aggiornato, accresce le sinergie tra le due autorità; 2) la Norvegia ha un approccio vasto nei riguardi dell'etica della polizia; 3) la polizia norvegese è soggetta al controllo di un organismo esterno autonomo e indipendente; 4) la polizia norvegese ha istituito un ciclo di intelligence ben sviluppato; 5) la polizia norvegese si avvale di efficienti contatti bilaterali e multilaterali con le forze di polizia dei paesi nordici; 6) rappresentanti di diversi reparti della polizia e delle dogane nazionali sono assegnati al punto di contatto unico; 7) i procuratori di polizia sono integrati nella polizia a livello regionale e nazionale, compreso il punto di contatto unico; 8) la Norvegia dispone di un efficace strumento per conservare in sicurezza i dati rinvenuti sul luogo del reato o per registrare gli interrogatori e per condividere direttamente tali dati online e 9) grazie all'iniziativa "Migliore qualità delle indagini" è stato possibile predisporre un quadro organizzativo di apprendimento e sviluppo empirico da cui sono scaturite regole nazionali di indagine per la polizia norvegese.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni su provvedimenti correttivi che la Norvegia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 3, 4, 6, 10 e 13.
- (4) Il 24 giugno 2022 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto². Anche se tale raccomandazione non era ancora stata adottata al momento della valutazione, la Norvegia è invitata a tenerne conto nell'attuazione delle raccomandazioni rilevanti formulate nella presente decisione.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

² GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53.

- (6) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio³ si applica dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e di monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al regolamento (UE) 2022/922.
- (7) Entro due mesi dalla sua adozione, la Norvegia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione. La Norvegia deve presentare tale piano d'azione alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Norvegia è invitata a

1. stabilire settori prioritari nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia, tenendo conto della valutazione nazionale della minaccia rappresentata dalla criminalità;

Etica delle forze di polizia

2. aumentare la conoscenza delle opportunità e delle procedure di segnalazione, come pure del trattamento degli informatori;

Punto di contatto unico

3. istituire un sistema elettronico di gestione dei fascicoli per il punto di contatto unico (SPOC), che garantisca l'automazione del trattamento delle informazioni, un sistema di tracciamento per i termini di risposta e il monitoraggio degli arretrati come pure un motore per la gestione del flusso di lavoro, integrando tutti i canali di scambio internazionale di informazioni;

³ Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

Gestione delle informazioni e banche dati

4. accordare alle autorità di contrasto designate l'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi in base alle disposizioni della decisione 2008/633/GAI del Consiglio;
5. diffondere nuovi orientamenti scritti — come già previsto — riguardanti le norme per lo scambio di informazioni operative e la scelta degli strumenti e dei canali di comunicazione per la cooperazione internazionale di polizia (elencando ad esempio casi pratici);
6. estendere l'accesso diretto all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol alle unità investigative delle autorità competenti a livello nazionale e regionale, comprese le dogane, sfruttando appieno le capacità di tale strumento;
7. migliorare lo scambio di informazioni con le autorità di polizia degli altri Stati membri sulla base dell'attuazione nazionale della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, rispettando tutte le condizioni stabilite in tale strumento;
8. fornire alla polizia nazionale accesso sulla base di un riscontro positivo/negativo ("hit/no hit") alle banche dati delle dogane;
9. sviluppare una soluzione tecnica per fornire ai funzionari dei servizi di contrasto, in caso di necessità, un accesso informatizzato ai registri alberghieri conformemente al diritto nazionale;
10. migliorare le applicazioni nazionali (INDICIA, ELYS II e AGENT) su desktop e dispositivi mobili al fine di effettuare singole ricerche di oggetti e persone, garantendo nel contempo l'obbligatorietà delle verifiche nelle banche dati del sistema di informazione Schengen e di Interpol, e limitare il numero di campi obbligatori necessari per effettuare un'interrogazione consentendo al tempo stesso le ricerche a logica sfumata ("fuzzy") e le ricerche con i cognomi precedenti;

11. estendere a tutti gli agenti di polizia la possibilità di scansionare la zona a lettura ottica dei documenti di identità sui dispositivi mobili;

Risorse umane e formazione

12. organizzare una formazione continua obbligatoria più approfondita e un lavoro di sensibilizzazione per tutto il personale competente sull'uso delle banche dati e degli strumenti di cooperazione internazionali di polizia (come il VIS per le attività di contrasto e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio), adattati alle diverse descrizioni delle mansioni e formalizzati in un apposito programma di formazione. Dovrebbe essere data la priorità al personale del punto di contatto unico;
13. aumentare la conoscenza delle attività di formazione online della CEPOL, tra cui la sua piattaforma LEEd, e incrementarne l'uso.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
